



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione VI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, dott. Giorgio Di Giorgi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Decisa nella causa iscritta al n. 33804/2022 del Ruolo Gen. e promossa con atto di citazione notificato in data 24/07/2022

da

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) ██████████
██████████ (C.F. ██████████) ██████████ (C.F. ██████████)
██████████) ██████████ (C.F. ██████████)
██████████ (C.F. ██████████), tutti mandanti della
CONSERF SRLS (P.I. 15374991006), elettivamente domiciliata in Arma di
Taggia (IM) -via B.A. Nuvolone 51- presso lo studio dell'avv. Federico
Comba (C.F. CMBFRC83A051138U) e all'indirizzo PEC:
avv.federicocomba@pec.it - attrice -

contro

██████████ CQ S.R.L., C.F. ██████████, in persona dell'Amministratore
Unico, Dott.ssa ██████████ ██████████, rappresentata e difesa dall'Avvocato
██████████ isi con studio a Roma, ██████████
- convenuta -

ed anche contro

██████████ S.P.A. (P.Iva ██████████) in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
con studio in Napoli alla ██████████ -terzo chiamato -

Oggetto: Contratto di finanziamento – ripetizione indebito oggettivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 08/03/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come nelle rispettive note conclusive depositate telematicamente nei termini.

SENTENZA	
ANNO 2024	
RUOLO GENERALE	
N. _____	_____
REPERTORIO	
N. _____	_____
DEPOSITATA IL	

Firmato Da: DI GIORGI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 4d91afd5b768ab5bdc40af9984996eba - Firmato Da: RUSSO VALERIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4938e990034770a



MOTIVI DELLA DECISIONE

Si asserisce nell'atto introduttivo che ciascuno degli attori ha sottoscritto i contratti di finanziamento mediante cessione del quinto sottoindicati, che risultano ad oggi nella titolarità di ██████████ CQ SRL:

1. ██████████: contratti n. 9012412 del 18.09.2012 (estinto anticipatamente alla rata n. 49 in data 30.11.2016) e n. 9012404 del 18.09.2012 (estinto anticipatamente alla rata n. 48 in data 30.10.2016) (doc. 3 - doc. 4)
2. ██████████: contratti n. 426153 del 17.04.2014 (estinto anticipatamente alla rata n. 50 in data 31.08.2018) e n. 421500 del 18.03.2014 (estinto anticipatamente alla rata n. 48 in data 31.05.2018) (doc. 5 - doc. 6)
3. ██████████ ██████████ ██████████: contratti n. 453627 del 30.10.2014 (estinto anticipatamente alla rata n. 48 in data 31.12.2018) e n. 453635 del 30.10.2014 (estinto anticipatamente alla rata n. 48 in data 30.11.2018) (doc. 7 - doc. 8)
4. ██████████: contratti n. 9019945 del 16.11.2012, estinto anticipatamente alla rata n. 58 in data 31.10.2017 e n. 9022761 del 20.12.2012, estinto anticipatamente alla rata n. 59 in data 31.01.2018) (doc. 9 - doc 10)
5. ██████████: contratti n. 9013538 del 07.09.2012 (estinto anticipatamente alla rata n. 48 in data 30.10.2016) e n. 5015810 del 12.08.2013 (estinto anticipatamente alla rata n. 48 in data 30.09.2017) (doc. 11 - doc. 12).

A dire della CONSERF SRLS, in ragione dell'anticipata risoluzione dei sopra indicati contratti di finanziamento, ad ognuno dei contraenti sarebbe dovuta una somma a titolo rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, di tutti gli oneri sostenuti, collegati al finanziamento e non maturati per l'effetto dell'anticipata estinzione. E ciò in ragione dell'art.125 – sexies del Testo Unico Bancario che, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza "Lexitor", riconosce come il diritto ad ottenere il rimborso in quota parte dei costi del credito corrisposti in sede di stipula del contratto si estende a tutti i costi del credito fatta eccezione per gli oneri erariali, senza alcuna distinzione riferita alla tipologia di costi "up front" e "non recurring". A dire della CONSERF, al momento della anticipata estinzione, non sono state restituite agli attori le quote di tutti costi del credito relativi alle rate non maturate in ragione dell'estinzione anticipata del rapporto, e che pertanto risulterebbero creditori della convenuta degli importi indicati in citazione.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ██████████ C.Q: S.r.l. ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di pace, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la carenza di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l' insussistenza del diritto di ripetizione delle commissioni e delle spese fisse, da considerarsi "up front" e "non recurring", trattandosi di somme relative ad attività svolte in occasione dell'erogazione del finanziamento, che si sarebbero esaurite in tale occasione e che quindi prescindono dalla durata del rimborso rateale dello stesso.



La convenuta chiedeva, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne da [REDACTED] S.P.A., soggetto che aveva stipulato i contratti di mutuo e che all'atto dell'erogazione del mutuo aveva trattenuto le commissioni di cui si chiedeva la rifusione in citazione. [REDACTED], terza chiamata in manleva, si costituiva per associarsi alle eccezioni preliminari di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea.

L'eccezione di incompetenza per valore è infondata. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza¹ che *"il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10 comma 2 cpc, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10 comma 2 cpc, la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda"*.

Nella fattispecie ogni singola domanda proposta non eccede il limite massimo della competenza per valore del Giudice di pace e la proposta eccezione di incompetenza per valore deve essere rigettata.

Deve essere rigettata anche l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva; infatti la CONSERF SRLS (P.I. 15374991006), quale mandataria di tutti gli attori contraenti, ha prodotto per ogni singolo mandante, sia la procura speciale alle liti, sia procura generale e speciale ad negotia.

Va respinta anche l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da [REDACTED] CQ.: nell'ambito della cessione di un credito come quella in esame, ai sensi dell'art.1264 c.c. *"il debitore ceduto deve poter opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto"* (Cass. Civ, ord. 14729/2018 - Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575; Cass. Sez. 5, ord. 20 aprile 2018, n. 9842, Rv. 648359-01). Pertanto deve ritenersi sussistente sia la legittimazione passiva del creditore cessionario ([REDACTED] SRL) e sia quella del creditore ceduto (terzo chiamato, [REDACTED] SPA.), chiamato in manleva dalla convenuta, in quanto soggetto che ha materialmente ricevuto dagli attori i costi c.d. up front al momento della costituzione del vincolo contrattuale.

Nel merito la domanda attrice è fondata e va accolta.

La materia dell'odierna controversia è stata interessata da importanti interventi normativi e giurisdizionali che hanno condotto a concludere che in caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento, tutti gli oneri non maturati devono essere

¹ Cass. Civ. sent. n.31107/2017; Cass. Civ. ord. 26.6.2023 n. 18166



rimborsati, senza alcuna distinzione tra quelli definiti “up front”² e quelli “recurring”³. L'estinzione anticipata dei finanziamenti è regolata dalla direttiva 2008/48 dell'Unione Europea, il cui art. art. 16 stabilisce che il consumatore ha diritto, in caso di rimborso anticipato, a una riduzione del costo totale del credito, e cioè ha diritto al rimborso degli interessi, commissioni, imposte e tutte le spese che il consumatore ha pagato in relazione al contratto, escluse le spese notarili. Tale direttiva europea è stata recepita in Italia con decreto legislativo 141/2010 che ha modificato l'art. 125 del Tub (Testo unico bancario), prevedendo in caso di rimborso anticipato una riduzione del costo totale del credito nella misura di un importo comprendente gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto, ovvero solo i cosiddetti “costi recurring”. Questa direttiva è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale nel 2019, con la nota sentenza “Lexitor”, ha chiarito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso sia degli oneri “up front” ed anche quelli “recurring”. A seguito di tale disposizione, che per effetto delle regole che disciplinano le fonti normative e giurisdizionali dell'Unione Europea trova immediata applicazione nelle aule giudiziarie, l'art.125 TUB cit. è stato inizialmente interpretato, quindi, nel modo più favorevole al consumatore. Tuttavia, successivamente l'art. cit veniva modificato, in senso meno favorevole, dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 che veniva dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre - 22 dicembre 2022, n. 263 (in G.U. 1^a s.s. 28/12/2022, n. 52). In conclusione, ad oggi, al netto di possibili prossimi interventi normativi, tanto i costi “up front”, quanto quelli “recurring” devono essere integralmente rimborsati al cliente in caso di anticipata estinzione del contratto. Va, conseguentemente anche dichiarata la nullità ed inefficacia della clausola di irripetibilità degli oneri “recurring” contenuta agli artt.7-8 delle Condizioni Generali di ogni contratto di finanziamento estinto “de quibus”,(con specifico rinvio all'allegato denominato Piano annuale di rimborso interessi e commissioni) in quanto vessatoria⁴ ex art.33 comma 1° Cod. Consumo⁵.

² I costi “up front” (dall'inglese “in anticipo”) fanno parte del costo complessivo del credito e sono rappresentate da tutte quelle spese che il cliente affronta all'inizio per avviare la pratica dell'apertura del finanziamento. Sono dunque voci del tutto scollegate alla durata del prestito, come le spese di istruttoria, di gestione della domanda, le commissioni bancarie e quelle eventualmente di intermediazione.

³ I costi “recurring” sono tutte quelle spese – diverse dai tassi di interesse – poste a carico del cliente e legate alla durata del contratto stipulato.

⁴ Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25977 ha chiarito che è vessatoria e, quindi, affetta da nullità, la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, giacché cagiona a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 Codice del Consumo).

⁵ Art.33 comma 1. “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.



Non si pone in contrasto con quanto esposto, la recente sentenza della Corte di Giustizia europea 9.2.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), che ha statuito che "l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito". Il contrasto non sussiste in quanto deve rilevarsi che la sopra citata sentenza della CGUE si riferisce ai contratti di credito ai consumatori in ambito immobiliare, disciplinati dalla direttiva UE 2014/17, mentre la citata sentenza Lexitor si rivolgeva ai contratti di credito al consumo in ambito mobiliare, disciplinati dalla diversa direttiva 2008/48/CE. Le specificità dei contratti di credito in ambito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito esige lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili (Trib. Torino ord. 20.3.2023, est. Dott. Astuni). Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, che non sono recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto. Detti costi, di importo elevato e non recuperabili in caso di estinzione anticipata, spiegano le ragioni della sentenza della Corte sopra richiamata; ma questa sentenza non è in grado di minare le motivazioni della sentenza Lexitor la cui validità e fondatezza è stata ribadita dalla stessa CGUE 9.2.2023 nonché da Cass. civ..Sez. II, Ordinanza, 06/09/2023, n. 25977.

Non è essendo state contestate le quantificazioni degli importi operata dalla CTU, la convenuta ed il terzo chiamato vanno condannate, in via solidale tra loro, al pagamento delle somme indicate nell'atto introduttivo (e confermate dalla CTU), oltre agli interessi legali come dovuti dal dì della domanda al saldo effettivo. E' fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in quanto è quest'ultimo soggetto che, al momento della conclusione dei contratti di finanziamento "de quibus" ha ricevuto quegli importi dei quali oggi, a seguito dell'estinzione anticipata, ne viene rivendicata la restituzione da parte degli attori. Spese di causa come da soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando::

- In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da [REDACTED] (contratto 9012412 e contratto 9012404): a) accerta e dichiara la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo per violazione di norma imperativa; b) condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di Euro 1.582,96 interessi legali come dovuti, disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;



- In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da [REDACTED] (contratto 426153 e contratto 421500): a) accerta e dichiara la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo per violazione di norma imperativa; b) condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di Euro 1.712,89 oltre agli interessi legali come dovuti, disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;

- In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da [REDACTED] (contratto 453627 e contratto 453635): a) accerta e dichiara la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo per violazione di norma imperativa; b) condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di Euro 3.019,11 interessi legali come dovuti, disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;

- In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da [REDACTED] (contratto 9019945 e contratto 9022761): a) accerta e dichiara la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo per violazione di norma imperativa; b) condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di Euro 1.668,72 interessi legali come dovuti, disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;

- In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da [REDACTED] [REDACTED] (contratto 9013538 e contratto 9022761): a) accerta e dichiara la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo per violazione di norma imperativa; b) condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di Euro 1.468,65 interessi legali come dovuti, disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;

- condanna [REDACTED] e [REDACTED], in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di causa che si liquidano complessivamente in favore degli attori in complessivi Euro 2.264,00=, di cui Euro 264,00= per spese esenti oltre 15% spese generali ed accessori di legge ed oltre alle spese di CTU anticipate, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Costo della CTU integralmente a carico di [REDACTED] CQ e [REDACTED] SPA.

- Accoglie la domanda di manleva proposta dalla convenuta [REDACTED] CQ e condanna [REDACTED] SPA a tenere integralmente indenne la [REDACTED] CQ per le somme che quest'ultima pagherà agli attori in ragione dell'odierna sentenza, escluse le spese di soccombenza nel giudizio, compensando integralmente tra loro le spese di causa, non avendo il terzo chiamato contestato la domanda di manleva.

Milano li, 21/03/2024

Il Giudice di Pace

Dott. Giorgio DI GIORGI

